



DIME/MGI/GAT/5/2024

Determinazione 7 agosto 2024

Approvazione della proposta presentata dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali inerente alle modalità e alle tempistiche per l'attuazione del meccanismo per la compensazione degli importi relativi al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, al servizio di trasporto e all'approvvigionamento all'ingrosso del gas naturale e per l'implementazione di misure per l'incentivazione alla riduzione delle rettifiche pluriennali per il settore elettrico definiti dalla deliberazione 604/2021/R/com

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI ENERGIA

VISTI:

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge 205/17);
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 aprile 2017, 297/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 22 febbraio 2018, 97/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2021, 603/2021/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2021, 604/2021/R/com (di seguito: deliberazione 604/2021/R/com);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica (Testo Integrato *Settlement* o TIS);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG);
- il vigente Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas, approvato con la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06;
- il vigente Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, approvato con la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel;

- la comunicazione di Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) del 26 luglio 2022, Prot. Autorità n. 32611 del 26 luglio 2022, (di seguito: comunicazione 26 luglio 2022);
- la comunicazione del Direttore della Direzione Mercati Energia (di seguito: Direttore DIME) del 15 maggio 2024, Prot. Autorità n. 35541 del 15 maggio 2024, (di seguito: comunicazione 15 maggio 2024);
- la comunicazione di CSEA del 7 agosto 2024, Prot. Autorità n. 57297 del 7 agosto 2024, (di seguito: comunicazione 7 agosto 2024);
- le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede di Milano (di seguito: TAR Lombardia), Sezione Prima, del 2 gennaio 2023, n. 35 e n. 36 (di seguito: sentenze n. 35 e n. 36);
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. II, del 29 dicembre 2023, n. 11358 e n. 11360 (di seguito sentenze n. 11358 e n. 11360).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 604/2021/R/com l’Autorità ha approvato le disposizioni inerenti all’attuazione di quanto previsto dalla legge 205/17 in materia di prescrizione biennale in relazione alle partite di *settlement* dell’energia elettrica e del gas naturale, integrando altresì gli obblighi informativi a carico delle imprese di distribuzione, e ha introdotto un meccanismo per l’incentivazione alla riduzione delle rettifiche pluriennali per il settore elettrico;
- il suddetto provvedimento, oltre a definire le modalità di compensazione delle partite di *settlement* derivanti dalle eccezioni di prescrizione biennale sollevate dal cliente finale e dal venditore, attribuisce tra l’altro a CSEA il ruolo di soggetto compensatore nei confronti del venditore per entrambi i settori elettrico e gas;
- per quanto concerne le misure per l’incentivazione alla riduzione delle rettifiche pluriennali per il settore elettrico, il comma 8.5 della deliberazione 604/2021/R/com stabilisce che CSEA calcoli annualmente e comunichi alle imprese di distribuzione gli importi da versare (ammontare P_{PB} di cui al comma 8.1);
- il comma 10.1 della deliberazione 604/2021/R/com prevede, quindi, la definizione da parte di CSEA, entro 5 mesi dall’approvazione, delle modalità e delle tempistiche per la trasmissione delle informazioni rilevanti, ai fini della presentazione delle richieste di compensazione e dei termini entro cui svolgere le diverse attività funzionali a riconoscere ai richiedenti gli importi oggetto di compensazione (articolo 6 della deliberazione 604/2021/R/com), con invio per verifica e approvazione del Direttore dell’allora Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità, ora Direttore della Direzione Mercati Energia dell’Autorità;
- con comunicazione 26 luglio 2022, CSEA ha trasmesso agli uffici dell’Autorità un documento recante modalità e tempistiche per la trasmissione delle istanze di partecipazione al meccanismo di compensazione di cui al comma 2.1 della deliberazione 604/2021/R/com, nonché del meccanismo di incentivazione di cui all’articolo 8 del medesimo provvedimento.

CONSIDERATO ANCHE CHE:

- con le sentenze n. 35 e n. 36 il TAR Lombardia ha accolto i ricorsi presentati da due imprese di distribuzione del gas naturale e ha annullato gli articoli 5 e 6.4

dell'Allegato A alla deliberazione 603/2021/R/com e l'articolo 9 della deliberazione 604/2021/R/com; l'Autorità e CSEA hanno proposto ricorso in appello avverso le predette sentenze;

- di conseguenza la verifica della documentazione trasmessa da CSEA ai sensi del comma 10.1 della deliberazione 604/2021/R/com è stata sospesa in attesa del giudizio del Consiglio di Stato;
- con le sentenze n. 11358 e n. 11360 il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli promossi dall'Autorità avverso le sentenze n. 35 e n. 36;
- al fine di dar seguito alle richiamate sentenze, per quel che qui rileva, l'Autorità ha emendato la deliberazione 604/2021/R/eel eliminando il sopracitato articolo 9; le altre disposizioni contenute nella medesima deliberazione risultano autosufficienti e pienamente operative, anche in assenza delle disposizioni annullate dal giudice amministrativo;
- essendo chiarito, a seguito delle richiamate sentenze, il contesto regolatorio in materia di prescrizione biennale, è ora possibile dar seguito alle disposizioni della deliberazione 604/2021/R/eel.

CONSIDERATO INFINE CHE:

- anche a seguito di incontri tecnici con gli uffici dell'Autorità, con la comunicazione 15 maggio 2024 è stata rappresentata a CSEA l'opportunità di valutare eventuali modifiche e integrazioni alla proposta trasmessa con comunicazione 26 luglio 2022, richiedendone l'aggiornamento, tenendo in considerazione due principali esigenze: da un lato, quella di implementare modalità operative di accesso al meccanismo di compensazione il più possibile snelle e che consentano al contempo di facilitare eventuali verifiche di competenza di CSEA; dall'altra, quella di evitare che l'estrazione dei dati da presentare possa risultare particolarmente onerosa e tale da disincentivare la partecipazione al meccanismo da parte degli operatori interessati con riferimento agli importi pregressi;
- sempre con l'obiettivo di garantire l'attuazione di modalità operative il più possibile efficienti, nella medesima comunicazione è stata evidenziata l'opportunità che la proposta, come aggiornata e innovata secondo quanto sopra richiamato, tenga conto di eventuali osservazioni da parte delle principali associazioni di categoria rappresentative dei due settori coinvolti, nonché dell'esigenza di aggiornare le tempistiche inizialmente previste nella proposta trasmessa con comunicazione 26 luglio 2022;
- inoltre, in relazione al settore elettrico e alla raccolta dati funzionale a quantificare l'ammontare P_{PB} di cui al comma 8.1 della deliberazione 604/2021/R/com, è stato richiesto a CSEA di prevedere anche la raccolta delle informazioni che le imprese di vendita e le imprese di distribuzione di energia elettrica devono fornire all'Autorità ai sensi di quanto disposto dai commi 8.3 e 8.4 della suddetta deliberazione per la quantificazione del fattore α (comma 8.1, lettera c), della medesima deliberazione 604/2021/R/com);
- CSEA, con la comunicazione 7 agosto 2024 ha trasmesso agli uffici dell'Autorità un documento aggiornato e definitivo recante le modalità e le tempistiche per la trasmissione delle istanze di partecipazione al meccanismo di compensazione di cui al comma 2.1 della deliberazione 604/2021/R/com, nonché del meccanismo di incentivazione di cui all'articolo 8 del medesimo provvedimento;

- in relazione alle modalità operative da adottare per la formulazione della richiesta di compensazione, CSEA propone in estrema sintesi:
 - la compilazione di un apposito modello dichiarativo, attestante il rispetto delle condizioni di accesso al meccanismo di cui al comma 3.1 della deliberazione 604/2021/R/com;
 - il caricamento delle informazioni necessarie a indentificare tutti gli elementi funzionali a quantificare la compensazione;
 - che l'invio delle istanze di partecipazione avvenga:
 - a) per il primo anno di applicazione, riconoscendo una finestra temporale di caricamento dei dati di almeno 3 mesi, tenuto conto che CSEA renderà disponibile il portale per l'invio delle dichiarazioni entro la fine del 2024;
 - b) per gli anni successivi al primo, dal 1 aprile fino al 31 maggio di ciascun anno;
 - che le partite da compensare siano liquidate entro il 30 novembre di ciascun anno;
- in relazione al meccanismo per l'incentivazione alla riduzione delle rettifiche pluriennali per il settore elettrico, le modalità operative proposte da CSEA prevedono:
 - il caricamento delle informazioni necessarie alla quantificazione dell'ammontare P_{PB} ;
 - il caricamento, da parte dei venditori, delle informazioni funzionali alla quantificazione del fattore α secondo quanto richiesto con la comunicazione 15 maggio 2024;
 - il caricamento dei dati da parte delle imprese di distribuzione entro la fine del 2024 per il primo anno di applicazione del meccanismo, e dal 1 settembre al 31 ottobre per gli anni successivi;
 - il versamento dell'ammontare P_{PB} da parte di ciascuna impresa di distribuzione entro il 30 novembre.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare il documento trasmesso da CSEA con comunicazione 7 agosto 2024, poiché coerente con quanto indicato nella deliberazione 604/2021/R/com e rispondente ai principi ivi espressi;
- prevedere che CSEA pubblichi il documento "Modalità e tempistiche per l'attuazione del meccanismo per la compensazione degli importi relativi al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, al servizio di trasporto e all'approvvigionamento all'ingrosso del gas naturale e per l'implementazione di misure per l'incentivazione alla riduzione delle rettifiche pluriennali per il settore elettrico definiti dalla delibera 604/2021/R/com", come approvato con la presente determina, nel proprio sito internet, dandone un'ampia e tempestiva informativa a tutti i soggetti interessati

DETERMINA

1. di approvare il documento "Modalità e tempistiche per l'attuazione del meccanismo per la compensazione degli importi relativi al servizio di dispacciamento

dell'energia elettrica, al servizio di trasporto e all'approvvigionamento all'ingrosso del gas naturale e per l'implementazione di misure per l'incentivazione alla riduzione delle rettifiche pluriennali per il settore elettrico definiti dalla delibera 604/2021/R/com" trasmesso da CSEA con comunicazione 7 agosto 2024;

2. di dare mandato a CSEA di pubblicare il suddetto documento come approvato al punto 1. nel proprio sito internet, dandone un'ampia e tempestiva informativa a tutti i soggetti interessati;
3. di pubblicare la presente determina sul sito internet dell'Autorità (www.arera.it).

7 agosto 2024

Il Direttore